



COMUNE DI CHIUSA SCLAFANI

Provincia di Palermo

Regolamento sulla gestione del centro comunale per la raccolta dei rifiuti urbani (CCR)

Art. 183, comma 1, lettera c), del D.lgs. 12 aprile 2006 e successive modificazioni e integrazioni, DM 08 aprile 2008, n. 31623 con le modifiche apportate dal D.M. 13 Maggio 2009

Indice:

Art. 1 – Finalità
Art. 2 – Definizioni
Art. 3 – Requisiti generali
Art. 4 – Criteri generali per la gestione
Art. 5 – Controllo dell'ecocentro
Art. 6 – Utenze ammesse al conferimento
Art. 7 – Rifiuti conferibili
Art. 8 – Quantità di rifiuti conferibili
Art. 9 – Pesatura dei rifiuti
Art. 10 – Orario di apertura
Art. 11 – Accesso dei soggetti conferenti
Art. 12 – Modalità del conferimento
Art. 13 – Altre norme di comportamento
Art. 14 – Cooperazione del gestore
Art. 15 – Danni e risarcimenti
Art. 16 – Controllo del Comune
Art. 17 – Proprietà e destinazione dei rifiuti
Art. 18 – Divieti
Art. 19 – Sanzioni
Art. 20 – Rinvio normativo

Art. 1 – Finalità

1. Il Regolamento contiene le disposizioni per la corretta gestione del centro comunale di raccolta dei rifiuti urbani e per la regolare fruizione dello stesso da parte degli utenti, nel rispetto della normativa di rango superiore.

2. Il centro comunale di raccolta dei rifiuti urbani costituisce uno strumento a supporto della raccolta differenziata. La sua gestione è attività di pubblico interesse e deve essere condotta assicurando un'elevata protezione dell'ambiente e controlli a tale fine efficaci.

Art. 2 – Definizioni

1. Per l'applicazione del Regolamento, si specificano le seguenti definizioni:

- a) centro comunale di raccolta dei rifiuti urbani (CCR): area presidiata e allestita per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e di trattamento;
- b) detentore: produttore dei rifiuti o soggetto che li detiene;
- c) utenze ammesse al conferimento o soggetto conferente: utenze domestiche e non domestiche, nonché altri soggetti tenuti, in base alle vigenti normative settoriali, al ritiro di specifiche tipologie di rifiuti dalle utenze domestiche;
- d) utenze domestiche: nuclei familiari;
- e) utenze non domestiche: operatori economici nei settori agricolo, artigianale, industriale, commerciale, dei servizi produttori di rifiuti assimilati agli urbani con Regolamento Comunale;
- f) gestore: soggetto cui è affidata la gestione del centro comunale di raccolta;
- g) responsabile del centro: soggetto, designato dal gestore, quale responsabile della conduzione del centro;
- h) RAEE: rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche;
- i) DM 08/04/2008: Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 08 aprile 2008, n. 31623 (in Gazzetta Ufficiale, 28 aprile 2008, n. 99) e con le ulteriori modifiche apportate dal D.M. 13 Maggio 2009, recante "Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall'articolo 183, comma 1, lettera c), del Decreto Legislativo 03 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche".

Art. 3 – Requisiti generali del CCR

1. Il CCR deve essere realizzato e condotto nel rispetto dei requisiti tecnici e gestionali e delle norme contenute nel DM 08/04/2008 come modificato dal D.M. 13 Maggio 2009.

2. La realizzazione del CCR conforme alle disposizioni del D.M. 08/04/2008 e succ. mod. ed int. è autorizzata dal Comune territorialmente competente ai sensi della normativa vigente.

Art. 4 – Criteri generali per la gestione

1. Il gestore è tenuto a:

- a) operare con la massima cura e puntualità al fine di assicurare le migliori condizioni di igiene, di pulizia, di decoro e di fruibilità dell'ecocentro da parte dei soggetti conferenti;
- b) rimuovere e depositare in modo corretto i rifiuti, presenti sul suolo, accidentalmente fuoriusciti dagli spazi o dei contenitori dedicati;
- c) rimuovere e depositare in modo corretto i rifiuti, presenti sul suolo, abusivamente collocati fuori degli spazi o dei contenitori dedicati;
- d) evitare danni e pericoli per la salute, tutelando l'incolumità e la sicurezza sia dei singoli cittadini sia del personale adibito a fornire il servizio;
- e) salvaguardare l'ambiente;

- f) eseguire e rispettare le disposizioni del DM 08/04/2008 e succ. mod. ed int. e le altre norme applicabili all'attività di gestione;
 - g) compilare e registrare in un archivio elettronico, le cui caratteristiche sono concordate con il Comune, le schede di cui agli Allegati Ia e Ib del DM 08/04/2008 e succ. mod. ed int.;
 - h) provvedere alla manutenzione ordinaria delle recinzioni, degli impianti e delle attrezzature presenti nell'ecocentro;
 - i) mantenere aggiornata e in perfetto stato la cartellonistica e la segnaletica;
 - j) gestire gli impianti e le attrezzature presenti nell'ecocentro nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza;
 - k) rispettare le prescrizioni di legge in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro e provvedere, quindi, anche alla redazione del piano delle misure per la sicurezza dei lavoratori, secondo la normativa vigente in materia, tenuto anche conto di tutte le ulteriori misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro;
 - l) stipulare idonee polizze assicurative per la responsabilità civile verso terzi, verso prestatori di lavoro, da inquinamento.
2. Il gestore è tenuto a predisporre e affiggere, all'ingresso e all'interno del CCR, appositi cartelli recanti gli articoli 12, 13, 18 e 19 del presente Regolamento.

Art. 5 – Controllo del CCR

1. Il gestore è tenuto a nominare un Responsabile del centro comunale di raccolta in possesso di idonei requisiti professionali e di esperienza e a notificarne i riferimenti al Comune.
2. Il Responsabile del CCR è tenuto a verificare che la gestione del centro avvenga nel rispetto della normativa applicabile e del presente Regolamento, dando tutte le necessarie istruzioni e informazioni al personale addetto.

Art. 6 – Utenze ammesse al conferimento

1. L'accesso è consentito ai seguenti soggetti residenti o domiciliati nel territorio al servizio del quale l'ecocentro è stato costituito: utenze domestiche, utenze non domestiche, altri soggetti tenuti, in base alle vigenti normative settoriali, al ritiro di specifiche tipologie di rifiuti dalle utenze domestiche.
2. I soggetti conferenti devono essere iscritti tra i contribuenti della Tassa o della Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani ai sensi dei vigenti Regolamenti comunali in materia.

Art. 7 – Rifiuti conferibili

1. Nel CCR comunale, possono essere conferite le seguenti tipologie di rifiuto:

Descrizione Codice CER

1. imballaggi in carta e cartone 15 01 01
2. imballaggi in plastica 15 01 02
3. imballaggi in legno 15 01 03
4. imballaggi in metallo 15 01 04
5. imballaggi in materiali misti 15 01 06
6. imballaggi in vetro 15 01 07
7. rifiuti di carta e cartone 20 01 01
8. rifiuti in vetro 20 01 02
9. abiti e prodotti tessili 20 01 10 e 20 01 11
10. rifiuti legnosi 20 01 38
11. rifiuti plastici 20 01 39
12. rifiuti metallici 20 01 40
13. sfalci e potature 20 02 01

14. ingombranti 20 03 07
15. pneumatici fuori uso conferiti da utenze domestiche 16.01.03
16. rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione solo per interventi di rimozione eseguiti in economia dal proprietario 17.09.04
17. altri rifiuti assimilati ai rifiuti urbani sulla base del regolamento comunale, fermo restando il disposto di cui all'articolo 195, comma 2, lettera e), del Decreto legislativo 03 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche.

Per le utenze non domestiche, è ammesso il conferimento delle sole tipologie di rifiuto, tra quelle indicate al comma 1, che rientrano nei criteri della Deliberazione comunale di assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi a quelli urbani, prevista dall'art. 198, comma 2, lettera g), del D.lgs. 03 aprile 2006, n. 152.

I rifiuti di cui al comma 1 che, per le loro dimensioni, non possono essere collocati nei contenitori stradali o domiciliari dedicati, devono essere obbligatoriamente conferiti al CCR.

Possono essere conferiti solo i RAEE originati dai nuclei domestici.

Art. 8 – Quantità di rifiuti conferibili

1. Possono essere conferiti rifiuti urbani in quantità compatibili con le potenzialità organizzative e la capacità ricettiva del CCR.
2. Le utenze non domestiche possono conferire rifiuti assimilati che non eccedano i criteri quantitativi indicati nella Deliberazione Comunale di assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi a quelli urbani, prevista dall'art. 198, comma 2, lettera g), del D.lgs. 03 aprile 2006, n. 152.

Art. 9 – Pesatura dei rifiuti

1. Il gestore è tenuto a pesare i rifiuti in ingresso e in uscita, prima di inviarli al recupero e allo smaltimento, suddivisi per frazioni merceologiche omogenee, a conservare le bolle di pesatura e a eseguire le relative annotazioni secondo la normativa vigente.

Art. 10 – Orario di apertura

1. Il CCR deve essere aperto al pubblico almeno per diciotto ore settimanali.
2. Gli orari e il calendario di apertura sono stabiliti con provvedimento del Responsabile del servizio di gestione dei rifiuti designato dal Comune di concerto con il Gestore. Al provvedimento deve essere data pubblicità, a cura del Gestore e del Comune, oltre che nelle forme prescritte dalla Legge, anche con ulteriori strumenti che ne favoriscano l'effettiva conoscenza da parte degli utenti, anche avvalendosi, ove possibile, dei siti Internet istituzionali.
3. Non è ammesso il conferimento di rifiuti fuori dei giorni e degli orari di apertura.

Art. 11 – Accesso dei soggetti conferenti

1. Il gestore, qualora stabilito dal Comune, è tenuto a consegnare al soggetto conferente, in occasione del primo conferimento, una tessera di identificazione, recante:
 - a) per le utenze domestiche: nome e cognome, indirizzo di residenza e domicilio, codice fiscale;
 - b) per gli altri soggetti: ditta, codice fiscale e Partita IVA, sede legale e sede operativa, nome e cognome del conferente.I dati riportati sulla tessera di riconoscimento sono registrati dal gestore in un archivio elettronico, le cui caratteristiche tecniche sono concordate con il Comune.
2. In occasione di ciascun conferimento:
 - a) il soggetto conferente è tenuto a esibire al gestore la tessera di cui al comma 1;
 - b) il gestore è tenuto a compilare la scheda di cui all'Allegato Ia al D.M. 08/04/2008 e succ. mod. ed int. e a registrare i relativi dati in un archivio elettronico, le cui caratteristiche tecniche sono concordate con il Comune. La scheda è emessa in duplice copia: una è conservata dal gestore;

una è consegnata all'utente.

3. Il gestore è tenuto a proporre all'accoglienza dei soggetti conferenti almeno un operatore, ovvero un numero di operatori sufficiente per garantire il corretto funzionamento dell'ecocentro e per soddisfare il normale flusso in ingresso di persone e rifiuti.

4. Il gestore è tenuto a consentire l'accesso contemporaneo di un numero di soggetti conferenti tale da non compromettere un adeguato e idoneo controllo da parte del personale addetto all'accoglienza.

Art. 12 – Modalità del conferimento

1. Il soggetto conferente è tenuto a consegnare i rifiuti al CCR suddivisi per frazioni merceologiche omogenee, a consentire al gestore l'ispezione visiva dei rifiuti stessi e a seguire le istruzioni per il corretto deposito.

2. Il soggetto conferente è tenuto a ridurre il volume dei rifiuti di imballaggio di carta, cartone e plastica prima del conferimento.

3. Il deposito dei rifiuti nei contenitori dedicati è eseguito dal soggetto conferente previo assenso del personale preposto dal gestore. Laddove la particolarità del rifiuto lo richieda, il deposito dei rifiuti nei contenitori o negli spazi dedicati è eseguito dal personale preposto dal gestore. In ogni caso, il personale preposto dal gestore è tenuto ad accompagnare, assistere e coadiuvare il soggetto conferente nel deposito dei rifiuti, fornendogli tutte le necessarie informazioni e indicazioni.

4. I rifiuti devono essere collocati nei contenitori dedicati suddivisi per frazioni merceologiche omogenee e in modo ordinato, avendo cura di occupare il minor spazio possibile.

5. Ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.lgs. 25 luglio 2005, n. 151 e successive modificazioni e integrazioni, tenuto conto delle vigenti disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, il ritiro gratuito di un'apparecchiatura elettrica ed elettronica presso il CCR, può essere rifiutato nel caso in cui vi sia un rischio di contaminazione del personale incaricato dello stesso ritiro o nel caso in cui risulta evidente che l'apparecchiatura in questione non contiene i suoi componenti essenziali o contiene rifiuti diversi dai RAEE.

Nelle predette ipotesi lo smaltimento dei RAEE è a carico del detentore che conferisce, a proprie spese, i RAEE a un operatore autorizzato alla gestione di detti rifiuti.

6. Il gestore è tenuto a non accettare rifiuti diversi o in quantità superiori rispetto a quelli ammessi secondo il presente Regolamento.

Art. 13 – Altre norme di comportamento

7. I soggetti conferenti sono tenuti a:

a) trattarsi nelle aree destinate al deposito dei rifiuti per il solo tempo necessario alle operazioni di conferimento;

b) rispettare le indicazioni e le istruzioni impartite dal personale preposto dal gestore e quelle riportate sulla cartellonistica e sulla segnaletica;

c) porre la massima attenzione ai mezzi in manovra e rispettare la segnaletica di sicurezza.

Art. 14 – Cooperazione del gestore

Il gestore è tenuto a:

a) segnalare tempestivamente al Comune eventuali abusi da parte dei soggetti conferenti o di terzi e a informarlo di ogni necessità riscontrata per il buon funzionamento dell'ecocentro;

b) provvedere ogni giorno alla rimozione dei rifiuti scaricati abusivamente all'esterno, nelle immediate vicinanze, del CCR;

c) trasmettere al Comune una relazione mensile che specifichi:

c.1) l'elenco dei servizi eseguiti;

c.2) un prospetto recante la qualità e la quantità di rifiuti conferiti dai vari soggetti ammessi;

c.3) la segnalazione di eventuali anomalie o problemi specifici riscontrati nel corso dello

svolgimento del servizio, di eventuali atti vandalici o di fatti accidentali accaduti;

c.4) le quantità di rifiuti raccolte, ripartite per tipologia.

La relazione è trasmessa al Comune entro il decimo giorno del mese successivo a quello di riferimento, salvo che eventuali anomalie o problemi riscontrati non richiedano, per la loro natura, una comunicazione urgente e immediata;

d) trasmettere al Comune i reclami espressi dai soggetti conferenti;

e) fornire al Comune tutte le informazioni in suo possesso necessarie per la presentazione della comunicazione annuale al Catasto dei rifiuti di cui all'art. 189 del D.lgs. 152/2006;

f) rendere possibile al Comune l'accesso da remoto agli archivi elettronici recanti i dati dei soggetti conferenti e quelli risultanti dalle schede di cui al DM 08/04/2008 e succ. mod. ed int..

Art. 15 – Danni e risarcimenti

1. Il gestore è responsabile di qualsiasi danno, a chiunque causato, nell'attività di conduzione dell'ecocentro. Esso è tenuto, pertanto, al risarcimento dei predetti danni, anche per gli importi che eccedono i massimali delle polizze assicurative stipulate.

2. I soggetti conferenti sono responsabili dei danni arrecati nell'utilizzo dell'ecocentro e sono conseguentemente tenuti al risarcimento.

3. Il Comune non risponde dei danni causati dal gestore e dai soggetti conferenti.

Art. 16 – Controllo del Comune

1. Il servizio comunale responsabile della gestione dei rifiuti esegue i necessari controlli per la verifica del rispetto del presente Regolamento.

2. Sono fatte salve le competenze della Polizia Municipale e delle Autorità competenti in materia di verifica del rispetto della normativa applicabile.

Art. 17 – Proprietà e destinazione dei rifiuti

1. Il Comune è proprietario dei rifiuti raccolti nel CCR.

2. Il Gestore è detentore dei rifiuti raccolti nel CCR.

3. Il Comune è soggetto titolato, salvo diversa disposizione recepita tra Comune e Gestore (contratto, capitolato d'oneri, ecc), a:

a. stabilire la destinazione dei rifiuti raccolti nell'ecocentro, secondo la normativa vigente, per il conferimento agli impianti di recupero e di smaltimento.

b. sostenere i costi di smaltimento e di trattamento dei rifiuti e percepire i ricavi conseguiti attraverso i contributi CONAI o a qualsiasi altro titolo.

4. Il gestore è tenuto a mettere a disposizione del Comune i rifiuti raccolti per l'esecuzione di analisi merceologiche finalizzate alla loro caratterizzazione.

Art. 18 – Divieti

1. E' vietato abbandonare rifiuti all'esterno e all'interno del CCR.

2. E' altresì vietato:

a) depositare nei singoli contenitori rifiuti diversi da quelli ai quali i contenitori stessi sono specificamente dedicati;

b) collocare rifiuti fuori dei contenitori e degli spazi adibiti al deposito;

c) scaricare rifiuti diversi e per quantità superiori rispetto a quelli ammessi secondo il presente Regolamento;

d) asportare rifiuti depositati nell'ecocentro; al Gestore può essere affidato dal Comune il servizio di trasporto dei rifiuti, nel rispetto della normativa in materia, e delle previsioni contrattuali intervenute tra le parti;

e) eseguire operazioni per le quali non sia stata rilasciata l'autorizzazione secondo la normativa vigente.

Art. 19 – Sanzioni

1. Per le violazioni dei divieti posti dal presente Regolamento, ove non siano già sanzionate da norme di rango superiore e non costituiscano reato, sono applicate le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'articolo 7 bis del D.Lgs. 267/2000, indicativamente riassunte nel prospetto seguente:

Violazione Sanzione minima e Sanzione massima in riferimento al deposito nei singoli contenitori di rifiuti diversi da quelli ai quali i contenitori stessi sono specificamente dedicati da Euro 50,00 ad Euro 500,00;

art. 18, comma 2, lettera a): Deposito di rifiuti fuori dei contenitori e degli spazi adibiti al deposito Euro 50,00, Euro 500,00 art. 18, comma 2, lettera b) Scarico di rifiuti diversi e per Euro 50,00, Euro 500,00 art. 18, comma 2, quantità superiori rispetto a quelli ammessi secondo il presente Regolamento;

lettera c) Asporto di rifiuti depositati nel CCR per finalità diverse da quelle previste nel contratto di affidamento della gestione Euro 50,00 Euro 500,00 art. 18, comma 2, lettera d);

2. L'applicazione delle sanzioni non esclude i diritti del Comune, del gestore o di terzi al risarcimento degli eventuali danni dagli stessi subiti.

3. Le sanzioni sono applicate ai sensi della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

4. Sono preposti alla vigilanza sul rispetto delle norme del presente Regolamento tutte la Polizia municipale, i Carabinieri, la Polizia di Stato, le Guardie Forestali, le Guardie Ecologiche Volontarie, la Guardia di Finanza oltre agli operatori di Enti e Agenzie preposti alla tutela dell'Ambiente nonché all'A.S.L.

5. Il personale preposto dal gestore alla sorveglianza dell'ecocentro è tenuto a verificare il rispetto del presente Regolamento e a segnalare eventuali infrazioni alla Polizia Municipale e alle altre Autorità competenti per Legge in materia di tutela e di vigilanza ambientali.

Art. 20 – Rinvio normativo

1. Il presente Regolamento integra i Regolamenti comunali precedentemente approvati in materia di gestione dei rifiuti urbani.

2. Per quanto non è espressamente disciplinato nel presente Regolamento, si rinvia alle altre norme vigenti in materia.

////